



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## **DECRETO DELEGATO 30 luglio 2026 n.100**

*(Ratifica Decreto Delegato 9 giugno 2026 n.77)*

### **Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il Decreto Delegato 9 giugno 2026 n.77 – Commissione per la valutazione dei requisiti di contrassegno e Botteghe Storiche - promulgato:*

*Visto l'articolo 8, comma 2 della Legge 5 novembre 2025 n.137;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.34 adottata nella seduta del 2 giugno 2026;*

*Visto l'emendamento apportato al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 luglio 2026;*

*Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.19 del 22 luglio 2026;*

*Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 9 giugno 2026 n.77 così come modificato a seguito dell'emendamento approvato dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:*

## **COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI CONTRASSEGNO E BOTTEGHE STORICHE**

### **Art. 1**

*(Oggetto e finalità)*

1. Il presente decreto delegato, in attuazione della delega di cui all'articolo 8, comma 2 della Legge 5 novembre 2025 n.137, disciplina le modalità di convocazione, composizione nonché il funzionamento ed i compiti della Commissione per la valutazione dei requisiti di contrassegno e Botteghe Storiche, di seguito brevemente Commissione.
2. La Commissione svolge le funzioni ed i compiti di cui alla Legge n.137/2025, secondo le modalità applicative previste dalle disposizioni del presente decreto delegato.

### **Art. 2**

*(Composizione)*

1. La Commissione è un organo collegiale che opera in piena autonomia e indipendenza,

composto da due membri permanenti, aventi diritto di voto:

- a) Segretario di Stato per l'Industria o suo delegato, in qualità di Presidente;
- b) Dirigente dell'UO Ufficio Attività Economiche (di seguito brevemente UAE) o suo delegato;
2. Alle riunioni della Commissione sono convocati altri membri, aventi altresì diritto di voto, sulla base del parere da esprimere, ai sensi dei commi 3 e 4.
3. In caso di parere per la concessione del contrassegno Made in San Marino e 100% Made in San Marino sono convocati dal Presidente, i seguenti membri:
  - a) Presidente Unione Nazionale Artigiani e PMI o suo delegato;
  - b) Presidente Associazione Nazionale Industria San Marino o suo delegato;
  - c) Presidente Unione Sammarinese Commercio e Turismo o suo delegato;
  - d) Presidente Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori o suo delegato;
  - e) Presidente Unione Sammarinese Operatori del Turismo o suo delegato;
- e bis) Un rappresentante di categoria delle Associazioni Agricole giuridicamente riconosciute o suo delegato.
4. In caso di parere per la concessione dello status di Bottega Storica sono convocati dal Presidente i seguenti membri:
  - a) Direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente o suo delegato;
  - b) Dirigente dell'Ufficio Pianificazione Territoriale e per l'Edilizia o suo delegato;
  - c) Direttore dell'UO Istituti Culturali o suo delegato.
5. I membri della Commissione restano in carica sino al termine della legislatura e rimangono, comunque, in carica fino ad avvenuta sostituzione.

### **Art. 3** *(Funzionamento)*

1. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, inoltrata ai membri almeno cinque giorni prima del giorno previsto per l'adunanza.
2. La Commissione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, così convocati per la specifica seduta ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4.
3. I membri sono tenuti a dichiarare preventivamente l'eventuale sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con riferimento alle pratiche sottoposte all'esame della Commissione. In tali casi, il membro è tenuto ad astenersi dalla partecipazione alla discussione e al parere relativo alla pratica interessata, senza poter influenzare in alcun modo gli orientamenti degli altri componenti. L'astensione e le relative motivazioni sono riportate nel verbale della seduta. Il componente astenuto non è computato ai fini del quorum deliberativo relativo alla decisione sulla pratica medesima.
4. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Commissione si avvale delle strutture dell'UO UAE che fornisce il necessario supporto amministrativo.

### **Art. 4** *(Il Presidente)*

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, convoca le riunioni dell'organo, predispone l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso sono esercitate temporaneamente, per questioni urgenti e indifferibili, dal membro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
3. Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica.

**Art. 5**  
*(Pareri)*

1. I pareri della Commissione sono assunti con la maggioranza dei membri presenti per la specifica seduta aventi diritto di voto. Il voto è palese.
2. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
3. I pareri sono sottoscritti dal Presidente. Di ogni seduta è redatto apposito verbale contenente almeno l'indicazione dei presenti, delle questioni trattate, delle decisioni assunte e delle relative motivazioni.
4. I pareri adottati dalla Commissione sono trasmessi all'UO UAE e sono obbligatori e vincolanti ai fini dei successivi adempimenti previsti dalla Legge n.137/2025.

**Art. 6**  
*(Competenze)*

1. Ai fini della concessione dei pareri di cui all'articolo 2, comma 5 e all'articolo 3, comma 2 della Legge n. 137/2025, la Commissione applica i seguenti criteri:
  - a) verifica la completezza del disciplinare di produzione allegato alla domanda così come previsto dall'articolo 2, comma 3 e dall'articolo 3, comma 2 della Legge n. 137/2025;
  - b) accerta che l'apposizione dei contrassegni sia solo sui prodotti realizzati conformemente al campione indicato nel disciplinare di produzione allegato alla domanda;
  - c) verifica che i prodotti a cui vengono apposti i contrassegni non ledano, per caratteristiche, contenuti o modalità di presentazione, il prestigio e l'immagine istituzionale della Repubblica di San Marino;
  - d) verifica l'assenza di elementi ingannevoli, idonei a indurre in errore circa l'origine o le caratteristiche del prodotto.
2. Ai fini del parere di cui all'articolo 7, comma 3 della Legge n.137/2025, la Commissione applica i seguenti criteri:
  - a) verifica che l'istanza presentata all'UO UAE contenga i requisiti di cui all'articolo 5 della Legge n.137/2025, nonché la descrizione della "Bottega Storica" e la riproduzione visiva della medesima;
  - b) verifica che gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le imprese artigianali e i mercati su aree pubbliche a cui viene riconosciuto lo status di Bottega Storica, per il loro aspetto o significato, non ledano il prestigio e l'immagine istituzionale della Repubblica di San Marino.
3. La Commissione può richiedere integrazioni documentali e chiarimenti al richiedente.
4. La Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza trasmessa dall'UO UAE. Qualora siano richieste integrazioni o chiarimenti, il termine è sospeso ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della Legge 5 ottobre 2011 n.160 e successive modifiche.
5. La concessione d'uso dei contrassegni non costituisce attestazione di origine ai fini doganali o commerciali internazionali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16, commi 2 e 3 della Legge n.137/2025.

**Art. 7**  
*(Disposizioni attuative Made in RSM)*

1. Ai fini del parere di cui all'articolo 2, comma 5, della Legge n.137/2025 e dell'accertamento della lavorazione sostanziale, oltre ai criteri previsti dall'articolo 6, comma 1, la Commissione deve valutare ed accertare che la lavorazione o la trasformazione di un bene in territorio sammarinese conduca alla fabbricazione di un nuovo prodotto o rappresenti una fase importante della

fabbricazione. Tale trasformazione deve essere economicamente giustificata.

2. Ai fini dell'effettuazione dell'accertamento di cui al comma 1, la Commissione valuta, in particolare:

- a) la natura e la rilevanza delle lavorazioni effettuate nel territorio sammarinese;
- b) l'incidenza della lavorazione effettuata nel territorio sammarinese sul prodotto finale;
- c) il valore aggiunto generato dalla lavorazione in territorio sammarinese;
- d) l'impiego di manodopera specializzata, competenze tecniche o tecnologie presenti in territorio sammarinese;
- e) la modifica sostanziale delle caratteristiche, della funzione o della destinazione del prodotto;
- f) la localizzazione delle fasi essenziali della produzione;
- g) la coerenza tra il disciplinare di produzione e il processo produttivo effettivamente svolto.

3. Ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, talune operazioni non devono mai essere considerate trasformazioni o lavorazioni sostanziali, economicamente giustificate, nello specifico:

- a) le operazioni volte a garantire la conservazione dei prodotti in buono stato durante il trasporto e il magazzinaggio (come ad es. ventilazione, esposizione, asciugatura, rimozione delle parti danneggiate e operazioni analoghe) od operazioni di facilitazione della spedizione o del trasporto;
- b) le operazioni semplici consistenti nella spolveratura, nella vagliatura, nella cernita, nella classificazione, nell'accoppiamento, nel lavaggio o nel taglio;
- c) le modifiche dell'imballaggio e la scomposizione e l'assemblaggio delle partite, la semplice messa in bottiglie, lattine, flaconi, sacchetti, casse, scatole, il fissaggio su cartoni o tavole e tutte le altre operazioni di imballaggio prive di trasformazione sostanziale;
- d) la presentazione di merci in set o insiemi o la presentazione finalizzata alla vendita;
- e) l'apposizione di marchi, etichette o altri segni distintivi sui prodotti o sul loro imballaggio;
- f) il semplice assemblaggio di parti di prodotti al fine di costituire un prodotto completo;
- g) lo smontaggio o cambio di destinazione d'uso;
- h) la combinazione di due o più operazioni di cui alle lettere del presente comma.

4. L'elaborazione di progetti, l'ispezione e il collaudo, il controllo di qualità delle merci non devono mai essere considerate operazioni di lavorazione o trasformazione.

## **Art. 8**

### *(Disposizioni attuative 100% Made in RSM)*

1. Ai fini del parere per l'ottenimento della concessione d'uso di cui all'articolo 3, comma 2 della Legge n.137/2025, oltre ai requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, la Commissione deve verificare che il prodotto sia interamente realizzato nel territorio della Repubblica di San Marino.

2. Per prodotto interamente realizzato in territorio, ai sensi del comma 1, si intende il prodotto per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione, la trasformazione, l'assemblaggio ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente ed interamente nel territorio sammarinese.

3. Ai fini della verifica di cui al comma 1, la Commissione esamina:

- a) la localizzazione di tutte le fasi della produzione;
- b) l'origine delle componenti essenziali e delle materie impiegate;
- c) la coerenza tra il disciplinare di produzione e il processo produttivo effettivamente svolto;
- d) la documentazione tecnica, commerciale e contabile idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento delle lavorazioni nel territorio sammarinese.

4. Ai fini del parere di cui all'articolo 3, comma 2 della Legge n.137/2025, il prodotto agroalimentare deve, altresì, essere composto da materie prime originarie del territorio sammarinese ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della medesima legge.

5. Non possono beneficiare del contrassegno 100% Made in San Marino i prodotti per i quali anche una sola fase essenziale del processo produttivo sia svolta al di fuori del territorio della

Repubblica di San Marino.

**Art. 9**

*(Disposizioni attuative status Bottega Storica)*

1. La Commissione, in riferimento allo Status di Bottega Storica, deve altresì esprimersi nei casi di intervento di restauro conservativo e valorizzazione, nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 10 della Legge n.137/2025, al fine di verificare che gli interventi non alterino l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio.

**Art. 10**

*(Controlli)*

1. Ai fini del rilascio del parere per la concessione d'uso del contrassegno, la Commissione può richiedere, anche a campione, alla Sezione Analisi e Controllo dell'UO UAE di effettuare sopralluoghi presso gli stabilimenti, i laboratori, gli esercizi o le sedi operative del soggetto richiedente.

2. La Commissione può essere chiamata a esprimersi nuovamente nei casi di verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalla Legge n.137/2025.

3. La Commissione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 dalla Legge n.137/2025, qualora rilevi violazioni, trasmette opportuna relazione all'UO UAE che provvede ad irrogare le apposite sanzioni amministrative.

4. Restano ferme le competenze degli uffici preposti ai controlli successivi ai sensi dell'articolo 11 della Legge n.137/2025.

5. Ogni modifica del disciplinare di produzione deve essere preventivamente comunicata all'UO UAE ed è sottoposta a nuova valutazione da parte della Commissione.

**Art. 11**

*(Disposizioni finali)*

1. La Commissione può adottare linee guida applicative in riferimento ai criteri e requisiti previsti dal presente decreto delegato e dalla Legge n.137/2025.

2. La Commissione, nell'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi del supporto tecnico degli uffici della Pubblica Amministrazione.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 luglio 2026/1725 d.F.R.*

**I CAPITANI REGGENTI**

*Alice Mina – Vladimiro Selva*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**

*Andrea Belluzzi*